


ORDINE DI SERVIZIO N° 147/58

OGGETTO: Accordo sindacale aziendale del 21 agosto 1958

Si comunica al Personale, in allegato al presente O.d.S., il testo dell'Accordo Sindacale Aziendale stipulato il 21.8.1958 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del giorno 17 c.m.

IL DIRETTORE
(Ing. Filippo Fazio)



Roma, 19 settembre 1958

Roma,

L'anno 1958 il giorno 21 agosto

tra

La Società Tramvie Elettriche di Roma in persona del Direttore,
Ing. Filippo Pazio

e

il Sindaco Provinciale Autoferrotramvieri (C.G.I.L.) nelle persone
dei Sigg. Amedeo Rubeo, Felosi Egisto, Soldini Nello, Terribili
Sergio, Petrucci Renzo.

il Sindacato Regionale Autoferrotramvieri del Lazio (C.I.S.L.)
nelle persone dei Sigg. Federico Garofalo, Riccardo Davino, Umber-
to Miotto, Sergio Gunnella.

il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri (U.I.L.) nelle persone
dei Sigg. Steno Foggelli, Celestino Garofali

il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri "F. Corridoni"
(C.I.S.Na.L.), nelle persone dei Sigg. Pierino Cerasi, Orlando
Antonelli, Evelino Vani e Umberto Rizzo

con la presenza della Segreteria della .C.I.A nelle persone di
Aldo Benedetti, Manfredo Castellani, Orlando Chialastri, Armando
Pagnanelli, nell'intento di risolvere le seguenti questioni solle-
vate prima dalla C.I. e successivamente dai Sindacati, in ragione
della specifica competenza, dopo numerose riunioni svoltesi con
spirito di comprensione e collaborazione, è stato concordato quanto
segue:

Art. 1 - Appalti

Fermo restando il principio che l'appalto è un problema di natura
tecnico-amministrativa che riguarda il Consiglio di Amministrazione,
tuttavia l'Azienda non si è mai rifiutata, e non si rifiuterà in av-
venire, di esaminare i suggerimenti e i consigli dei rappresentanti
del personale in proposito. Tenendo fede agli impegni presi, gli
appalti di mano d'opera a carattere continuativo - come previsto dal
Consiglio di Amministrazione - sono in via di abolizione, sia quello
esistente con la GRA, sia quelli esistenti per la manutenzione bi-
nari, per cui sono in corso le pratiche per la sua assunzione diretta

./.

con assorbimento del personale che attualmente è adetto presso le Ditte appaltatrici, sempre che esso abbia tutti i necessari requisiti prescritti dalla legge per il personale feretrotramviario.

Relativamente alla sistemazione degli operai della Cooperativa Italia Redenta si conferma quanto già detto verbalmente, cioè che fin dal 31 maggio 1958 la Ditta Salvati ha provveduto ad assumere tutto quel personale.

Relativamente al contratto con la Ditta Salvati e al personale dipendente dalla Ditta medesima, nel contratto di appalto tra la Ditta e la STEFER esistono le seguenti clausole:

"Art. 19 - Durata del contratto - La durata dell'appalto è stabilita in anni 5 (cinque) e decorrere dal giorno otto di giugno 1958.

Alla scadenza, qualora non ne sia stata disdetta con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza stessa, il contratto si intenderà rinnovato per altri due anni alle medesime condizioni. Rimane fermo, anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, quanto stabilito all'art. 1, comma 3 e 4 circa le operazioni di conguaglio dei chilometraggi. Dopo però i primi due anni è in facoltà della STEFER di rescindere il contratto, con preavviso di tre mesi, dato per la lettera raccomandata"

"Art 20 - La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto o che le potranno venire affidati, e se cooperative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria dei metalmeccanici e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. La Ditta si obbliga altresì di continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione".

"I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

" La Ditta è responsabile in rapporto alla STEFER della osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei ca si in cui il contratti collettivo non disciplini le ipotesi del su bappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Ditta dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della STEFER. Non sono in ogni caso considerate subappalto le commesse date dalla Ditta ad altre imprese per le forniture di materiali e di impianti che si ese guono a mezzo di ditte specializzate.

"La Ditta oltre all'osservanza delle disposizioni riguardanti infortu ni, danni e soccorso agli operai feriti e ammalati e a tutte quelle riguardanti gli operai ed i cantieri è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente alle assicurazioni sociali e provvidenze in favore dei lavoratori, previste dalle leggi.

"E' fatto inoltre obbligo alla Ditta di esibire in visione agli inca ricati della STEFER, ogni qualvolta gli vengano richiesti, libri paga ed assicurativi sui quali vengono riportate le documentazioni relati ve alle corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed al pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. La STEFER si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente sia a mezzo degli Ispettorati del Lavoro e degli Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occu pazione, per assicurarsi che da parte della Ditta siano rigidamente osservate tutte le prescrizioni suddette.

"Nel caso che la STEFER l'abbia rilevata o che il competente Ispetto rato Regionale del Lavoro abbia segnalato l'inadempienza della Ditta agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni sociali e le provvidenze in genere a favo re dei lavoratori di cui sopra, la STEFER potrà detrarre dal primo pagamento che sarà effettuato alla Ditta dopo scaduti i quindici gior ni dalla comunicazione delle irregolarità riscontrate, una somma pari

al doppio di quella segnalata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e la tratterrà senza corresponsione di interessi sino a completa documentazione che sia stato corrisposto agli aventi diritto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza relativa sia stata definitivamente composta.

"Infine l'accertata inadempienza degli obblighi dalla Ditta con le clausole sopra riportate, dà piena facoltà alla STEFER di risolvere in tronco il presente contratto senza indennità o compensi di sorta"

Resta ferma che allo scadere dei due anni il Consiglio di Amministrazione esaminerà l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, prendendo in esame i suggerimenti e le richieste che al riguardo saranno avanzate dai Sindacati.

Art. 2 - Indennità di alloggio

Le parti convengono di riprendere in esame la richiesta avanzata dal personale per una nuova disciplina delle indennità di alloggio dopo la conclusione delle discussioni e trattative in corso in sede nazionale e solo nel caso che le suddette indennità non siano state determinate in sede nazionale.

Art. 3 - Premio di percorrenza

A) Premio di percorrenza per guidatori e macchinisti

Le parti riconoscono che, sia in relazione all'inquadramento aziendale della tabella allegata alla legge 6.8.54 n° 858, sia in relazione all'esperienza fattane in questi anni di applicazione aziendale, il premio evitati sinistri previsto dall'art. 4 dell'accordo sindacale aziendale del 9.2.1949 e successive modificazioni, non risponde per personale ferrottramviario pienamente alle caratteristiche dei servizi cui il personale stesso è addetto e decidono concordemente di sopprimerlo e sostituirlo a tutti gli effetti con il premio di percorrenza di cui ai commi seguenti:

agli agenti rivestenti la qualifica di premio macchinista ferrovie, primo guidatore di tramvia, macchinista ferrovie, guardatore di tramvia, i quali raggiungano individualmente nel mese, una percorren

in vettura di almeno 2000 Km., oppure siano stati in servizio effettivo di guida per almeno 20 giorni nel mese considerato, sarà corrisposto un premio minimo di percorrenza di £ 3.000 (tremila).

Nel caso che l'agente non abbia compiuto nel mese almeno 20 giorni di servizio effettivo di guida e non abbia raggiunto il minimo di 2000 Km. di percorrenza, il premio di percorrenza sarà corrisposto in relazione soltanto ai Km. effettivamente compiuti e nella misura di £ 1.50 per Km.

Le percorrenze superiori ai 2000 Km effettuate nel mese considerato saranno compensate con un premio di £ 1,10 per ogni Km eccedente i 2000 Km.

L'agente che non abbia nella giornata raggiunto 100 Km. di percorrenza per essere stato comandato a disposizione o di riserva per l'intero turno ordinario o per parte di esso avrà diritto al conteggio della percorrenza, per quel giorno, di Km 100, anche se in questi casi è utilizzato per i servizi merci e materiali.

B) Premio di percorrenza e incasso per i primi capi treno, capo treno conduttori, frenatori.

A modifica delle disposizioni contenute nel citato accordo nazionale 19.3.1948 (art.9) e disciplinate aziendalmente dall'art. 9 dell'accordo sindacale aziendale 9.2.1949 e successive modificazioni, l'indennità di versamento prevista in tali accordi e spettante agli agenti ferrotramviari rivestenti le qualifiche di primo capo treno, capo treno ferrovia, capo treno tramvia, conduttore, frenatore è sostituita a tutti gli effetti dal premio di percorrenza e incasso di cui ai commi seguenti:

agli agenti di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposta mensilmente una indennità di percorrenza e incasso nella seguente misura:

- a) agli agenti in servizio sulle linee tramviarie urbane della Ferrovia Roma-Fiuggi e delle Tramvie dei Castelli romani, £ 0,90 per ogni Km di percorrenza;
- b) agli agenti in servizio sulle linee extraurbane della Ferrovia Roma-Fiuggi, sulla Metropolitana e sulla Ferrovia Roma-Lido il premio sarà di £ 0,70 a Km per i primi 2000 Km compiuti nel mese considerato e di £ 0,90 a Km per i Km eccedenti i 2000 mensili.

L'agente che non abbia nella giornata raggiunto 100 Km di percorrenza per essere stato comandato a disposizione o di riserva per l'intero turno ordinario o per parte di esso avrà diritto al conteggio della percorrenza, per quel giorno, di Km 100 anche se in questi casi è utilizzato per i servizi merci e materiali.

Al personale che presta servizio alla funicolare di Rocca di Papa sarà corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità giornaliera di £ 50 in luogo di qualsiasi altra indennità di percorrenza o di versamento e incasso.

Art. 3 bis

Premio evitati sinistri agli autisti delle Autolinee

Fermo restando tutte le altre ~~norme~~ norme di cui all'accordo sindacale aziendale del 22 giugno 1955, in aggiunta al premio mensile stabilito dall'accordo stesso, verranno corrisposte £ 1000 (mille) mensili sempre quando l'agente abbia effettuato nel mese una presenza in servizio di almeno 17 (diciassette) giorni, ovvero di 130 (centotrenta) ore.

Art. 3 ter

Indennità di versamento ai fattorini e bigliettai delle autolinee

Ferme restando tutte le altre norme di cui all'accordo sindacale aziendale del 22 giugno 1955, l'indennità giornaliera di versamento stabilita dall'art. 3 di detto accordo, è elevata da £ 70 a £ 100 (cento)

Art. 4 - Addebiti spese processuali

Di norma la Società tutela giudizialmente i propri dipendenti in sede penale ogni qualvolta vi sia una responsabilità civile dell'Azienda.

Nel caso che durante lo svolgimento del procedimento penale intervenga transazione di danni con la parte lesa, la Società continuerà la difesa dell'agente in sede penale fino al grado di appello incluso.

Nel caso che per fatto dell'agente, avvenuto durante il servizio e per ragioni di servizio, non sia coinvolta la responsabilità civile dell'Azienda, la difesa dell'agente medesimo in sede penale sarà assunta solo se dall'inchiesta preliminare in sede amministrativa non risul-

ti palese colpa dell'agente.

La eventuale assistenza dell'agente non pregiudica i provvedimenti disciplinari che la Direzione intendesse prendere a carico dell'agente.

Art. 5 - Applicazione legge 628

La sistemazione in ruolo degli agenti addetti al servizio urbano di Frosinone è completata, tranne che per due agenti per i quali sono ancora in corso accertamenti sanitari.

Art. 6 - Indennità di servizio in galleria

In sostituzione del trattamento attuale, praticato, sarà corrisposta una indennità di £ 150 per ogni giorno di effettivo servizio, ai capi stazione e ai guardiasala che fanno servizio nelle stazioni della Metropolitana situate in galleria e precisamente a Termini, Via Cavouer, Colosseo, Circo Massimo ed Esposizione.

L'indennità di servizio in galleria è estesa anche ai macchinisti della ferrovia Metropolitana, nella misura ridotta di £ 75 per ogni giorno di effettivo servizio; tale concessione è subordinata all'assenso definitivo del Ministero dei Trasporti, il quale ha dato assicurazione che concederà l'assenso stesso dopo la firma dell'accordo.

Art. 7 - Concessione libretti spesa viveri.

Si conferma quanto comunicato dal Presidente nella riunione del 27/3/1958:

"Il Consiglio di Amministrazione, constatati gli inconvenienti della precedente delibera, ha conferito il mandato alla Direzione si stabilire, d'accordo con la C.I.A., le località nelle quali si ravvisa la necessità di dette concessioni. Pertanto i libretti verrebbero concessi a tutti gli agenti residenti in dette località e verrebbe abolito il criterio della concessione ad personam".

Art. 8 - Durata giornaliera di lavoro effettivo per alcune categorie di agenti.

La durata giornaliera del lavoro del personale impiegatizio è ridotta da 8 ore a 7 ore. Sono da considerare nel personale impiegatizio ai fini della presente norma tutti gli agenti rivestenti le qualifiche elencate nella circolare n° 15500 del 9 dicembre 1940 del Ministero delle Finanze con esclusione dei capitreno tramvia.

Il calcolo delle quote orarie sarà effettuato sulla base dell'orario giornaliero delle 7 ore.

Art. 9 - Premio interessamento per gli operai di officina e di manutenzione

Agli operai in servizio nelle officine e a quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati, dei binari e delle linee aeree, agli apparati centrali e alle sottostazioni, sarà corrisposta, a titolo di premio di interessamento, una indennità giornaliera di £ 50, la quale non è cumulabile con la speciale "indennità di servizio esterno" attualmente corrisposta ad alcune categorie di operai adibiti a lavori esterni e all'aperto.

Il suddetto premio di interessamento sarà corrisposto per ogni giornata di effettivo servizio presso i singoli reparti o luoghi di lavoro.

Art. 10 - Sviluppo di carriera del personale e qualifiche di nuova istituzione

Questi argomenti sono trasferiti all'esame tra la Direzione e la C.I.A.

Art. 11 - Passaggio personale autolinee ai servizi ferrettramviari

Si confermano le norme concordate in sede ministeriale in data 2.4.1957.

Art. 12 - Commissione studio orari e turni di servizio

Si conferma la risposta inviata in data 5.3.1958. Per la materia in oggetto la Direzione ha sempre preso in esame i desiderata del personale o dei membri della C.I.A. Non ha nessuna difficoltà che, allo scopo di dare un indirizzo unitario alle decisioni su questo argomento, la materia venga esaminata, quando occorra, in riunione con il Direttore assistito dai Capi Servizio e con la C.I.A.

Art. 13 - Trasferimenti e traslochi.

I provvedimenti comportanti trasferimenti e traslochi sono di necessità subordinati alle esigenze di servizio, e la Direzione è la sola competente a valutare tali esigenze e a decidere in merito.

I trasferimenti a domanda, i quali sono nell'esclusivo interesse dell'agente, verranno esaminati caso per caso dalla Direzione che deciderà tenendo conto anche degli oneri che verrebbero a gravare sull'Azienda e che non sono giustificati da esigenze di servizio.

Art. 14 - Posti sedentari ai malati e mutilati

Premesso che l'Azienda ha, per legge, l'obbligo del collocamento di un certo numero (ancora oggi non completato) di diverse categorie di invalidi (di guerra militari e civili, del lavoro, per servizio presso pubbliche amministrazioni);

Premesso che le ridotte capacità lavorative di tali invalidi rendono per essi talvolta necessario l'impiego soltanto in posti sedentari;

Si dà assicurazione che - come attualmente viene praticato - gli agenti della STEFER non più idonei alle mansioni della propria qualifica per motivi di salute, saranno, purchè vi siano disponibilità di posti e con le conseguenze amministrative previste dal regolamento - trasferiti a mansioni e qualifiche compatibili con le residue capacità lavorative e in relazione alle attitudini degli interessati.

Resta senz'altro confermato che gli agenti eventualmente adibiti a mansioni diverse della propria qualifica e successivamente riconosciuti dai medici idonei alle mansioni corrisposti alla qualifica da essi rivestita, dovranno essere senz'altro restituiti a queste ultime mansioni.

Art. 15 - Libera circolazione degli agenti sulle autolinee extraurbane

In relazione alla richiesta di libera circolazione, viene concessa a tutti gli agenti dipendenti dalla STEFER, e su tutte le autolinee aziendali, la riduzione tariffaria di cui all'O.d.S. n° 238/57, purchè ricorrano le condizioni previste nel detto O.d.S.

Art. 16 - Centro meccanografico.

Si conferma la già data assicurazione che in conseguenza della installazione del Centro meccanografico, non si addiverrà a nessun licenziamento per esuberanza di personale e che coloro per i quali sarà necessario un cambiamento di mansioni, conserveranno immutati qualifica e trattamento economico.

Art. 17 - Messa in opera seggiolini su vetture Ferrovia Fiuggi

I provvedimenti relativi sono in corso di ultimazione.

Art. 18 - Indennità speciale 3%

In attesa che il Consiglio Comunale decida sulla vertenza riguardante le concessioni della indennità speciale del 3% ai dipendenti dell'ATAC, la STEFER corrisponderà agli impiegati di Direzione, a partire dal 1° agosto 1958, una indennità speciale pari al 3% della retribuzione conglobata minima giornaliera della rispettiva classe di stipendio per ogni giornata di effettivo servizio.

Resta inteso che la STEFER adotterà in via definitiva i medesimi provvedimenti che per la presente indennità saranno presi dai competenti Organi comunali per il personale dell'ATAC, sia per quanto riguarda l'estensione della indennità stessa ai salariati sia per quanto riguarda la decorrenza, tanto per i salariati quanto per gli

impiegati anche nell'ipotesi che venga confermata la decorrenza dal 1° ottobre 1957, dalla quale data l'ATAC corrisponde già la detta indennità agli impiegati.

Art. 19 -

Resta espressamente concordato che le indennità speciali e competenze accessorie già in atto presso la STEFER e con quelle di cui al presente accordo, si intendono soddisfatte tutte le indennità e competenze accessorie di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma prevista dall'accordo nazionale 19.2.1948 e dagli accordi aziendali in vigore, e si intendono pertanto riconfermate le disposizioni di cui al 5° comma e all'ultimo comma dell'art.7 dell'accordo sindacale 9.2.1949.

Art. 20

Il presente accordo entra in vigore dalla data del 1° luglio 1958.

Art. 21

Il presente accordo è subordinato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione della STEFER.

Per la S.T.E.F.E.R.

f.to Ing. Filippo Fazio

Per la C.G.I.L.

f.to Pelosi Egisto
" Rubeo Amedeo
" Soldini Nello
" Terribili Sergio
" Petrucci Renzo

Per la C.I.S.L.

f.to Garofalo Federico
" Miotto Umberto
" Gunnella Sergio

Per la U.I.L.

f.to Poggelli Steno
" Garofali Celestino

Per la C.I.S.Na.L.

f.to Cerasi Pierino
" Antonelli Orlando
" Vani Evelino
" Rizzo Umberto

Per la Commissione Interna Aziendale

f.to Benedetti Aldo
" Castellani Manfredo
" Chialastri Orlando
" Pagnanelli Armando

Note a verbale

- a) Le Organizzazioni Sindacali raccomandano che venga esaminata la richiesta di estensione delle 50 lire giornaliere concesse agli operai anche al personale rivestente le qualifiche di: manovali addetti alle stazioni, manovratore, deviatore guardia-sala, in quanto siano esclusi dai benefici di cui al presente accordo;
- b) Le Organizzazioni Sindacali tengono a dichiarare di non condividere l'affermazione di principio fatta dall'Azienda all'art. 1 in merito alla sua esclusiva competenza in materia di appalti, in quanto ritengono che questo problema è strettamente legato sia alla salvaguardia del trattamento giuridico dei feretrotramvieri che alla integrità aziendale e quindi è un problema di competenza anche dei lavoratori.